



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. N° 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana n° 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta conferma all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. N° 2806 del 19.06.2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO l'art. n° 5 del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTO il D.D.G. N° 1971 del 24.06.2020 con cui si conferma quanto disposto con il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. N° 10 del 12.05.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n° 28 del 14.05.2020;

VISTA la Deliberazione n° 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTO il D.A. n° 2386 del 26.09.1988, pubblicato nella G.U.R.S. N° 56 del 15.12.1990, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20.12.1988 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "Parte del territorio comunale comprendente il centro abitato e le località San Martino, Giacalone e Pioppo", ricadente nel comune di Monreale (PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il Signor **XXXX**, ha presentato istanza d'accertamento alla compatibilità paesaggistica, ai sensi oggi dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, per la realizzazione di opere senza autorizzazione consistenti in: "**1) costruzione di un piano seminterrato e di un piano terra; 2) costruzione di un piano primo sottotetto (mansarda) per la formazione di n° 2 unità immobiliari in un fabbricato per civile abitazione; 3) modifica dei prospetti (infissi) al piano terra**"; a **XXXX**

CONSIDERATO che le opere di cui sopra sono abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. N° 1506 del 28.01.1999, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento di compatibilità paesaggistica per le opere abusive in elenco al punto **1**, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria di £ 7.425.000 (oggi € 3.834,69) ai sensi oggi dell'art.167 del D. Lgs. n° 42/2004;

VISTA la nota prot. N° 6299 del 14.05.2020, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento di accertamento alla compatibilità paesaggistica per le opere abusive di cui sopra, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i., **nonché al rispetto delle condizioni imposte con la medesima nota;**

VISTA la nota prot. N° 6299 del 14.05.2020, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, nella misura di € 3.221,16 in quanto abusi eseguiti in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la nota prot. N° 6299 del 14.05.2020, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha valutato il danno arrecato dagli abusi erroneamente in € 5.072,87, piuttosto che nella misura esatta di € 4.978,05 da sommare alla sanzione di € 3.834,69 (ex £ 7.425.000) ed alla misura fissa di € 516,46 per un totale di € **9.329,20**;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzi che l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente;

D E C R E T A

Art. 1) Il Signor XXXX è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **EURO 9.329,20** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, codice E.3.02.02.01.999 quale sanzione pecuniaria per le sopraccitate opere abusive in argomento, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA”.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e acquisizioni - Unità Operativa S3.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **9.329,20** sul cap.1987, Capo14 dell’esercizio finanziario 2021;

Art. 3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.4) La ditta suddetta, per armonizzare l’edificio con l’ambiente circostante, dovrà attenersi alle prescrizioni della nota n° 6299 del 14.05.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Il Comune di Monreale (PA) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l’esecuzione degli interventi da parte del titolare della concessione. Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 ed in seguito sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo 02-11-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa Caterina Perino)